COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese febbraio alle ore 20:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Brigà Achille	Consigliere	Presente
Cauzzi Andrea	Consigliere	Presente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Fedrigotti Anna	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Mazzola Maurizio	Consigliere	Presente
Mora Walter	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Santolini Anna Maria	Consigliere	Presente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Segalla Michele	Consigliere	Assente
Tarolli Ezio	Consigliere	Assente
Tolotti Serena	Consigliere	Assente
Trentini Dario	Consigliere	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario comunale a scavalco dottoressa *Federica Giordani*.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Dal Bosco Natale*, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 che stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC. La stessa normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e dei tributi che la compongono; in particolare per quanto concerne la previsione di riduzioni e esenzioni.

Dato atto che per la TARI è assegnata al regolamento l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, nonché l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Vista la deliberazione n. 13 del 21 maggio 2014 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), suddiviso in 4 capitoli: il primo riguarda le norme regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie: rispettivamente l'IMU, la TASI e la TARI.

Dato atto che la TARI viene disciplinata nello specifico dal Capitolo D del regolamento della IUC.

Dato atto che a seguito delle modifiche legislative in materia di TARI, introdotte successivamente all'approvazione del regolamento, si è provveduto a redigere una proposta di aggiornamento degli articoli come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, a seguito di quanto ormai consolidato dalla giurisprudenza di merito, si rende necessario: disciplinare la tassazione dei magazzini delle attività industriali e artigianali di produzione (art. 6.D, commi 4, 5 e 6); modificare l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 9.D comma 3); inserire una riduzione, pari a quella precedentemente prevista per le utenze domestiche, per il compostaggio non domestico per le attività agricole vivaistiche in quanto previsto dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (art. 14.D); inserire un nuova riduzione, pari ai 2/3 della tassa, per gli iscritti AIRE pensionati come obbligatoriamente previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (art. 16.D, comma 1, lett. b)).

Dato atto che l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Rimane inoltre fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

Richiamata l'"Integrazione del protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018" approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2170 del 23/11/2018 e sottoscritta il 26/11/2018 relativa al differimento del termine - dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 -2021 da parte degli enti locali trentini e pertanto le modifiche al regolamento in oggetto troveranno applicazione dal 1 gennaio 2019.

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.05.2014 e ss.mm.

Vista la proposta di modifica contenuta nell'allegato A) degli articoli 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati, 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo, 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata, 16.D – Riduzioni tariffarie del tributo del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) – componente - TARI, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02 maggio 2014, n. 68

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Regolamenti e Statuto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, considerata l'urgenza di procedere all'approvazione delle modifiche del regolamento contenute nel presente provvedimento per consentire la regolare gestione del tributo per l'esercizio 2019;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Santolini Anna Maria), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli articoli 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati, 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo, 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata, 16.D – Riduzioni tariffarie del tributo, del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 217 del 16 maggio 2014 e ss.mm con le integrazioni e modifiche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, il quale ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la modifica di cui al precedente punto 1) entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019;
3. Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) con la modifica di cui al precedente punto 1), successivamente alla sua entrata in vigore, verrà pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto Comunale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti;

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per consentire la regolare gestione del tributo per l'esercizio 2019, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Dal Bosco Natale	*dottoressa* Federica Giordani

Alla presente deliberazione sono uniti:
- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.

Allegato A alla deliberazione CC
n. 4 dd. 18.02.2019

Il segretario comunale a scavalco
dottoressa Federica Giordani

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente - TARI

- **art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati:**

- dopo il comma 3 si inseriscono i seguenti nuovi commi:

4. *In attuazione dell'art. ,1 comma 649, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:*

Cat.	*Cod. Tributo*	*Attività*
20	*Y00*	*Attività industriali con capannoni di produzione*
21	*WW0*	*Attività artigianali di produzione di beni specifici*

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

5. *Gli immobili di cui al precedente comma 4 sono soggetti alla tassazione se destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.*
6. *Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.*

- il comma identificato con il numero 4 diventa 7.

Il nuovo articolo è il seguente:

Art. 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	1,5
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.D e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. In attuazione dell'art. ,1 comma 649, secondo capoverso, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Cod. Tributo	Attività
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione
21	WW0	Attività artigianali di produzione di beni specifici

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

5. Gli immobili di cui al precedente comma 4 sono soggetti alla tassazione se destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.

6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.

7. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

- **art. 9.D - determinazione delle tariffe del tributo, comma 3:**

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, si stabilisce in 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

viene sostituito dal seguente:

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Il nuovo articolo è il seguente:

Art. 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30/12/2005.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	**Ka** Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	**Kb** coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,30
4	2,90
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	**KC** Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,30
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,51
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,43
7	A00	Alberghi con ristorante	1,60
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,08
9	X00	Case di cura e riposo	1,25
10	XX0	Ospedali	1,29
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	B00	Bar, caffe, pasticceria	3,96
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	7,17
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,74
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21
30	DD0	Discoteche, night club	1,48

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat.	Cod. Tributo	Attività	**KD** Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	TT0	Cinematografi e teatri	2,50
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	CC0	Stabilimenti balneari	4,16
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	A00	Alberghi con ristorante	13,45
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,88
9	X00	Case di cura e riposo	10,22
10	XX0	Ospedali	10,55
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	B00	Bar, caffe, pasticceria	32,44
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	58,76
28	I00	Ipermercati di generi misti	22,45
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,74
30	DD0	Discoteche, night club	12,12

6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 27 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto) deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.

- **Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata da pare delle utenze domestiche - comma 1**

1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della

tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

viene sostituito dal seguente:

Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata

1. COMPOSTAGGIO

a) Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;

b) alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nella vicinanza della propria attività/abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo;

c) le riduzioni di cui alle precedenti lettera a) e b) hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale viene attestato che verrà praticato il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o il Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- **art. 16.D - riduzioni tariffarie del tributo- comma 1, lettera b)**

b) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., nella misura del 15 %;

viene sostituita dal seguente:

b) ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nella misura del 66,67% (2/3). Per i cittadini iscritti all'AIRE che non rientrano in quanto previsto nel precedente capoverso, la riduzione è pari al 15%;

il nuovo articolo sarà il seguente:

Art. 16.D – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   a) locali,diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 25 %;
   b) ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nella misura del 66,67% (2/3). Per i cittadini iscritti all'AIRE che non rientrano in quanto previsto nel precedente

capoverso, la riduzione è pari al 15%;

c) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 25 %. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
d) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.